

ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione (fatto salvo si tratti di un contratto IBIP distribuito da intermediari iscritti nella sezione D del RUI, applicandosi in tal caso la disciplina dettata dalla Consob), di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

L'attività d'intermediazione è svolta da: illimity Bank S.p.A., iscritto alla Sezione D del RUI in data 28 luglio 2009, con numero D000314103, con sede legale in via Soperga n. 9 – 20124 Milano, numero di telefono +39 0282849000, indirizzo posta elettronica info@illimity.com.

Sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: www.illimitybank.com.

L'Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta è IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario e dei Responsabili dell'attività di intermediazione possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

illimity Bank S.p.A. dichiara di aver pubblicato sul suo sito internet (www.illimitybank.com):

1. l'elenco recante la denominazione della/e impresa/e di assicurazione con le quali ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzonte o di lettere d'incarico;
2. l'elenco degli obblighi di comportamento cui adempie, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

In qualsiasi momento il contraente potrà richiedere la trasmissione dell'elenco recante la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali illimity Bank S.p.A. ha rapporti d'affari.

Sezione III- Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

illimity Bank, nonché i collaboratori che operano per suo conto, dichiara:

- a. di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione;
- b. che nessuna impresa di assicurazione sopra elencata né la rispettiva controllante detengono una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ha la facoltà di inoltrare reclamo per iscritto alla/e Compagnia/e, in relazione ai prodotti assicurativi ed ai rapporti con la/e Compagnia/e al/i seguente/i indirizzo/i:

Rami Danni

Helvetia Italia Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Reclami – Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano, Fax 02 5351794 – Email: reclami@helvetiaitalia.it.

Rami Vita

Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano, Fax: +39 02 5351 794 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it.

Per i reclami avente ad oggetto l'attività di intermediazione assicurativa ed il comportamento dell'intermediario, ivi inclusi quelli dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento, il contraente dovrà inoltrare per iscritto il reclamo all'Ufficio Reclami di illimity Bank S.p.A., via Soperga n. 9 – 20124 Milano, e-mail reclami@illimity.com.

In ogni caso, la gestione del reclamo è affidata esclusivamente alla Compagnia assicurativa la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. In caso di inoltro del reclamo all'Intermediario, quest'ultimo lo trasmette senza ritardo all'impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso per un massimo di quindici giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo), il contraente ha il diritto di rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia o dall'intermediario. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il contraente ha la facoltà di avvalersi di eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.